



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
*Associazione Professionale*



**Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione**

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261  
Delega n. FI10416FL

*Of Counsel*

**Carlo Alberto Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 589

Borgo San Lorenzo, 04/01/2024

**Alla Clientela in indirizzo.**

Oggetto: **LEGGE DI BILANCIO 2024.**

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 la Legge di Bilancio 2024.

Di seguito si esaminano in sintesi alcuni temi di rilievo per l'area lavoro di nostra competenza.

### 1) Esonero contributivo lavoratori dipendenti

Il Governo ha deciso di **confermare anche per l'anno 2024**, con qualche modifica, l'esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti previsto dalla legge di bilancio 2023 e poi prorogato e modificato dal c.d. decreto lavoro (decreto-legge n. 48/2023). Il beneficio, riconosciuto per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore **nella misura di 6 punti percentuali**, nel caso in cui la retribuzione imponibile, riparametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di € 2.692. **La misura è incrementata a 7 punti percentuali** qualora la retribuzione imponibile non ecceda l'importo di € 1.923. Nella sostanza, vengono riproposte le medesime condizioni e caratteristiche dell'incentivo così come conosciuto nel 2023, con un'importante novità. Se, infatti, il decreto lavoro aveva confermato l'applicazione al rateo di tredicesima mensilità dell'esonero del 2% e del 3% così come introdotto dalla legge di bilancio 2023, per il 2024 si prevede espressamente che lo sgravio contributivo non ha effetti sul rateo di tredicesima e che questa non rileverà ai fini della quantificazione della retribuzione imponibile considerata come limite di spettanza dell'esonero. Infine, si conferma quanto già previsto per il 2023, ovvero il beneficio si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e, data l'eccezionalità della misura in oggetto, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### 2) Incremento della soglia di esenzione dei fringe benefits

Il decreto lavoro aveva previsto per il periodo d'imposta 2023 l'innalzamento a € 3.000 della soglia di esenzione dei fringe benefits, comprese le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
*Associazione Professionale*



**Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione**

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261  
Delega n. FI10416FL

*Of Counsel*

**Carlo Alberto Pini**

Albo C.d.L. di Firenze n. 589

Tuttavia, tale beneficio era stato riconosciuto a favore dei soli lavoratori, titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con figli fiscalmente a carico. Pertanto, nei confronti di tutti gli altri lavoratori continuava a trovare applicazione il limite di esenzione di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR, pari a € 258,23. La legge di bilancio 2024 ha riproposto tale misura, ampliando però la sfera dei beneficiari e modificando gli importi. Nello specifico, il Governo ha previsto l'innalzamento della soglia di esenzione a **€ 2.000 a favore dei lavoratori con figli fiscalmente a carico e a € 1.000 a favore di tutti gli altri lavoratori dipendenti per il solo anno d'imposta 2024**. Ulteriore novità rispetto all'anno precedente è la previsione secondo la quale beneficiano dell'esenzione anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Anche per l'anno nuovo si richiede ai lavoratori con figli fiscalmente a carico la dichiarazione con la quale comunicare al datore di lavoro il diritto all'innalzamento della soglia di esenzione e il codice fiscale dei figli. Si conferma, inoltre, la necessità di inoltrare l'informativa alle RSU, ove presenti. In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per quanto confermato si ritengono applicabili le istruzioni già fornite dall'Agenzia stessa con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023.

### 3) Detassazione dei premi di produttività

Così come previsto per il 2023, anche la legge di bilancio 2024 prevede la detassazione dei premi di risultato, ovvero la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata agli stessi. La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) aveva reso strutturale il regime di detassazione dei premi di produttività, ovvero le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10% entro il limite complessivo di € 3.000 lordi annui, al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. La legge di bilancio 2023 aveva introdotto per l'intero periodo d'imposta **la riduzione dell'aliquota al 5%**, a condizione che il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente non eccedesse l'importo di € 80.000. **Tale riduzione viene, dunque, riproposta alle medesime condizioni per i premi e le somme corrisposti nel 2024**. Si ricordi che condizione essenziale ai fini dell'applicazione dello sconto fiscale è che l'erogazione dei premi di risultato avvenga in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero dalle RSA o RSU, e che sia rivolta alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
Associazione Professionale



**Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione**

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261  
Delega n. FI10416FL

*Of Counsel*

**Carlo Alberto Pini**

Albo C.d.L. di Firenze n. 589

#### 4) Congedi parentali

Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 105/2022 prima e dalla legge di bilancio 2023 poi, la disciplina del congedo parentale è nuovamente interessata da un ulteriore intervento legislativo. Ancora una volta oggetto di tale intervento è il trattamento economico riconosciuto alla lavoratrice madre o al lavoratore padre che si astiene per un ulteriore periodo di congedo rispetto a quello di maternità o paternità. **Nello specifico, la legge di bilancio estende per il solo anno 2024 l'elevazione dell'indennità, in alternativa tra i genitori, prevista dalla legge di bilancio 2023 per il primo mese di congedo, per un ulteriore mese, portando dunque a due mensilità la fruizione dell'indennità nella misura dell'80%, fino al compimento del sesto anno di vita del bambino. A decorrere dal 2025, l'indennità erogata per la seconda mensilità si riduce al 60% della retribuzione, ferma restando la misura dell'80% per la prima mensilità. I lavoratori potranno beneficiare di tale beneficio a condizione che il congedo di maternità o paternità obbligatori termini successivamente al 31 dicembre 2023.**

#### 5) Decontribuzione lavoratrici madri

La legge di bilancio 2024 ha previsto un beneficio di natura contributiva anche a favore delle lavoratrici madri. Si tratta, in particolare, di **un esonero contributivo pari al 100% dei contributi IVS a carico dipendente** a favore delle lavoratrici madri con almeno 3 figli e titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico. La misura spetta per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2026, **nella misura massima di € 3.000 annui riproporzionati su base mensile** e fino al compimento del 18° anno di vita del figlio più piccolo. **In via sperimentale e per il solo anno 2024, l'esonero totale è riconosciuto anche alle lavoratrici con 2 figli e fino al compimento del 10° anno di vita del figlio più piccolo.** La legge di bilancio, infine, ammette espressamente la cumulabilità del beneficio con l'esonero parziale contributivo del 6% o del 7%.

#### 6) Decontribuzione assunzione lavoratrici vittime di violenza

Altra misura di natura contributiva prevista con la decorrenza del nuovo anno è l'esonero previsto a favore dei datori di lavoro che procedono **all'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza.** Tale esonero riguarda i contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail, in capo all'azienda nella misura del 100% e fino ad un importo massimo di € 8.000 annui, riparametrato su base mensile. Il beneficio spetta per le assunzioni effettuate nel triennio 2024 - 2026 e ha una durata differente in base alla tipologia di contratto stipulato con la lavoratrice. Se questa è assunta con contratto a termine, anche in somministrazione, l'esonero spetta per un anno dalla data di



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
*Associazione Professionale*



**Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione**

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261  
Delega n. FI10416FL

*Of Counsel*

**Carlo Alberto Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 589

assunzione. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il periodo si prolunga di ulteriori 6 mesi, per un totale quindi di 18 mesi di spettanza. Infine, qualora l'assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato l'esonero ha una durata di due anni dalla data di assunzione.

## 7) Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico

Ulteriore misura confermata per l'anno 2024 è il trattamento integrativo speciale introdotto dalla legge di conversione del decreto lavoro (legge n. 85/2023) **a favore dei lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. Si tratta, nello specifico, di un trattamento pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.** Si segnala che tale misura, introdotta già nel 2023 per le prestazioni rese nel periodo 1° giugno - 21 settembre, ha avuto poca attuazione in quanto, nonostante la pubblicazione della circolare n. 23/E dell'Agenzia delle Entrate, risultava poco chiaro e certo il perimetro di applicazione, con riferimento, ad esempio, alle aziende beneficiarie o al significato di lavoro notturno. **La legge di bilancio 2024 ha voluto riproporre la misura in oggetto per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro notturno e/o straordinario festivo nel periodo 1° gennaio 2024 - 30 giugno 2024, a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito nel periodo di imposta 2023 risulti inferiore a € 40.000. In ogni caso, il trattamento integrativo è erogato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore.** Il credito così maturato potrà essere compensato dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, secondo le normative fiscali vigenti.

## 8) Compensazione dei crediti Inps e Inail

Al fine di contrastare gli abusi e le condotte illecite da parte dei contribuenti, la legge di bilancio interviene anche con riferimento ai crediti Inps e Inail da utilizzare in compensazione tramite modello F24. In particolare, viene prorogato il momento a partire dal quale tali crediti potranno essere fruiti. Con riferimento ai crediti maturati **a titolo di contributi nei confronti dell'Inps**, si potrà procedere alla compensazione del credito **dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui scade il termine per l'invio del flusso Uniemens** o da quello di presentazione dello stesso, se questa è tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive. Con riferimento, invece, **ai crediti Inail**, questi potranno essere compensati a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile **sia registrato negli archivi dell'Istituto.**



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
Associazione Professionale



**Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione**

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261  
Delega n. FI10416FL

*Of Counsel*

**Carlo Alberto Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 589

## DECRETO RIFORMA IRPEF

### 1) Riforma fiscale: riduzione delle aliquote Irpef

Parallela alla manovra di bilancio è l'introduzione a partire dal 2024 della modifica delle aliquote IRPEF. Tale novità viene introdotta dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Nello specifico, con il decreto in questione il Governo interviene sull'art. 11, comma 1, del TUIR, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riducendo le aliquote oggi vigenti. Il legislatore già era intervenuto con la legge di bilancio 2022 a modificare le aliquote Irpef, ridotte da cinque a quattro, che fino al 31 dicembre 2023 risultano essere le seguenti:

- 23% per i redditi fino a € 15.000;
- 25% per i redditi oltre € 15.000 e fino a € 28.000;
- 35% per i redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000;
- 43% per i redditi oltre € 50.000.

Il decreto legislativo attuativo della riforma fiscale **modifica, dunque, tali aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2024 per un solo anno, in attesa della disponibilità delle risorse utili al sostegno anche in futuro della riforma.** Conseguentemente, le aliquote Irpef vengono ridotte da quattro a tre, con l'aliquota del 23% che, sostituendo quella del 25%, coprirà anche l'attuale scaglione che comprende i redditi da € 15.000 a € 28.000. **Pertanto, le nuove aliquote Irpef saranno le seguenti:**

- 23% per i redditi fino a € 28.000;
- 35% per i redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000;
- 43% per i redditi oltre € 50.000.

Viene inoltre aumentata la detrazione minima pari a 1.880 € a 1.955 € così da ampliare la No Tax Area ai redditi imponibili fino ad € 8.500 equiparandola a quella prevista per i redditi da pensione.

Resta operativo anche per l'anno di imposta 2024 il trattamento integrativo art.1 comma 1 del D.L. n.3/2020 (ex bonus Renzi) a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

### 2) Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, **il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato come riportato di seguito.**



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
**Associazione Professionale**



**Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione**

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261  
Delega n. FI10416FL

*Of Counsel*

**Carlo Alberto Pini**

Albo C.d.L. di Firenze n. 589

Se si tratta di persone inserite in particolari categorie meritevoli di tutela (lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, donne con almeno due figli), spetta una ulteriore maggiorazione del costo deducibile nei limiti di un altro 10 per cento (questa percentuale e le modalità di applicazione saranno stabilite da un futuro decreto ministeriale).

L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.

**Il costo riferibile all'incremento occupazionale** è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

**Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.**

Come avrete capito per usufruire di questa agevolazione ci sono molte e complesse condizioni (ma ci chiediamo, un qualcosa di più semplice non era proprio possibile???) quindi sicuramente dovrà essere oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate ai quali dovremo necessariamente affidarci e che speriamo siano resi in tempi brevi.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo con l'occasione distinti saluti.

**Studio Pini & Associati**



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale